

February 22, 2021

Il Decreto Legge “Semplificazioni” (D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020) (il “ **Decreto**”), in attuazione di quanto previsto dalla Legge 160/2019 (articolo 1, comma 86)¹, ha specificato la tipologia di garanzie che possono essere rilasciate nell’ambito del cosiddetto “Green New Deal”, prevedendone anche i relativi meccanismi di perfezionamento, conferendo, a tal riguardo, un potere centrale a SACE S.p.A. (“**SACE**”).

Tale Decreto (e la predetta Legge 160/2019) si inseriscono in un contesto più ampio delineato a livello comunitario proprio in tema di sostenibilità (EU Green Deal).

Più in dettaglio ai sensi della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019 il Green Deal europeo rappresenta “...una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione europea in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Essa mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze”.

In questo quadro, in particolare, ai sensi dell’articolo 64 del Decreto, viene introdotto a livello italiano **un meccanismo semplificato** per il rilascio di garanzie da parte di SACE rispetto ad operazioni di finanziamento concernenti:

1. progetti tesi ad **agevolare** la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad **integrare** i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili (tra cui, rientrano senz’altro i progetti concernenti lo sfruttamento delle fonti rinnovabili e l’efficientamento energetico);
2. progetti tesi ad **accelerare** la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

In considerazione di quanto previsto dal predetto articolo 64, di quanto emerge dalle informazioni rese disponibili da SACE e dalla Convenzione MEF-SACE (su cui in seguito) e di una prima interpretazione del contesto normativo complessivo, si evidenziano i seguenti punti di maggior rilievo:

- potranno ragionevolmente accedere al supporto SACE sostanzialmente **tutte le operazioni di natura finanziaria** (e dunque, tra le altre, operazioni su base project finance/PPP, corporate finance, leasing finanziari, emissioni obbligazionarie); tale impostazione è per altro in linea con quanto rinvenibile anche con riferimento all’applicazione concreta dell’analogo prodotto SACE “Garanzia Italia”² nel corso del 2020, caratterizzato dalla medesima presenza della copertura dello Stato, rispetto a numerose diverse forme di finanziamento (i.e. emissioni, cessioni crediti oltre ai finanziamenti “tradizionali”);

- le garanzie in esame sono assunte da SACE nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio;
- le garanzie verranno emesse a beneficio dei finanziatori e nell'interesse del debitore, sotto forma di garanzia a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo finanziato;
- i termini e le condizioni principali dello strumento in esame sono contenuti in una convenzione tra il MEF e SACE (approvata dal CIPE con delibera (n.56/2020), pubblicata in G.U. lo scorso 11 novembre e perfezionata recentemente) ("**Convenzione MEF SACE**") che riguarda:
 - lo svolgimento da parte di SACE dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e **alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi previsti dalla normativa e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi**;
 - le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
 - la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
 - le modalità con le quali è richiesto al MEF il pagamento dell'indennizzo e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE nonché la remunerazione della garanzia stessa;
 - ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;
 - le modalità con cui SACE riferisce periodicamente al MEF degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE, ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.
- la Convenzione MEF SACE ha durata decennale;
- il CIPE, all'esito della seduta del 29 settembre 2020, ha approvato gli indirizzi per l'anno 2020 in materia di rilascio di tali garanzie;
- Il rilascio da parte di SACE delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta con decreto del MEF sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE;
- sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie **è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima**

richiesta e senza regresso, con operatività registrata da SACE con gestione separata. La garanzia dello Stato in esame, per espressa previsione normativa, è “esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie”;

- a livello procedurale, sebbene non siano ancora disponibili le condizioni generali delle garanzie, SACE ha precisato che “l’eleggibilità delle iniziative viene valutata attraverso una due diligence sulla base, tra l’altro, di una tassonomia definita dall’Unione Europea. In particolare, i progetti devono produrre un beneficio significativo almeno a uno dei seguenti obiettivi ambientali: mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso l’economia circolare; prevenzione e riduzione dell’inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi”.

Secondo quanto riferisce SACE, quest’ultima ha già incontrato nell’ultima parte del 2020 numerose aziende potenziali beneficiarie, anche grazie alla collaborazione con Enel Foundation e con l’Sgr F2i e sono già 7 i progetti approvati per un controvalore complessivo di 600 milioni di euro (le prime tre operazioni nei settori dell’acciaio, delle costruzioni e dell’energia eolica sono state annunciate ufficialmente nelle ultime settimane).

-
1. “A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell’80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato e anche realizzati con l’intervento di università e organismi privati di ricerca, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell’economia, l’economia circolare, il supporto all’imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l’adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali”.
 2. Decreto Liquidità (DL 23/2020): Garanzie SACE a condizioni agevolate contro garantite dallo Stato, sui finanziamenti erogati dai soggetti finanziatori per favorire il reperimento di liquidità e finanziamenti necessari per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Your Key Contacts



Giovanni Diotallevi

Partner, Rome

D +39 06 809 120 00

M +39 335 717 30 73

giovanni.diotallevi@dentons.com



Andrea De Luca Picione

Managing Counsel, Rome

D +39 06 809 120 00

M +39 346 13 15 891

andrea.delucapicione@dentons.com